

La *gravitas* del *defectus discretionis iudicii*: criterio ermeneutico per fondare l'incapacità *in decernendo*

The gravitas of defectus discretionis iudicii: a hermeneutic approach to establishing incapacity in decernendo

Paolo Lobiati¹

La giurisprudenza dei Tribunali Ecclesiastici ha visto, nell'ultimo decennio, un esponenziale aumento delle cause di nullità improntate sul grave difetto di discrezione di giudizio da parte di uno o di entrambi i contraenti (can. 1095 n. 2). Tale incremento di fattispecie di incapacità consensuale richiede all'operatore giuridico di riflettere per comprendere in quali situazioni possa parlarsi di consenso nullo ovvero valido. A questo soccorre la misura fornita dal Legislatore, ossia la *gravitas* che, secondo la lettera della norma, dovrebbe caratterizzare il *defectus discretionis iudicii* affinché questo possa delineare l'incapacità a consentire. Nella considerazione di questa nota, infatti, risiede il criterio atto a definire lo spartiacque tra il 'moralmente riprovevole' ed il 'giuridicamente rilevante'², che nei

¹ Dottore di Ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e giudice del T.E.R.L. paologiuseppe.lobiati@unicatt.it.

² Sull'argomento uno studio di DAVIDE SALVATORI, *Forme di dipendenza internet-correlata: nuove tecnologie e nullità di matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della rota Romana (2003-2018)*, in *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico*, Città del Vaticano, LEV («Annales», VIII), 2019, pp. 283-320: 288, analizzando la sentenza *coram Sable* del 20 novembre 2003, cui si è accennato nel capitolo precedente, trattando di comportamenti sessuali abnormi spiega che: «I Giudici rotali si chiedono se si tratti di fatti e di circostanze che appartengono alla sfera meramente morale, oppure se, date le circostanze del caso e

casi concreti conduce gli operatori giuridici a ritenere un matrimonio contratto in assenza di autodeterminazione o meno.

In questo breve saggio, dopo aver considerato come la nozione di gravità sia fortemente richiesta per non esulare dalla retta interpretazione della norma, si considererà il valore della nota in relazione sia all'elemento oggettivo del capo di nullità sia a quello soggettivo, così da fornire delle linee pratiche per un corretto inquadramento delle fattispecie concrete. Nel porre in essere questa analisi ci si riferirà alle linee sia dottrinali sia giurisprudenziali per metterne in luce i pregi ed i limiti, arrivando poi a comprenderle alla luce del Magistero³.

1. La *gravitas* nella sistematica interpretativa del canone 1095 n. 2

In primo luogo, trattando di *gravitas*, non si può tralasciare quella parte di dottrina che ritiene l'aggettivo inserito all'interno del can. 1095 n. 2 come pleonastico, ciò a motivo della interpretazione stretta cui la norma inabilitante deve essere ricondotta.

Trattandosi di norma irritante, quando si tratta del can. 1095 n. 2 è necessario che questo sia soggetto ad interpretazione stretta. Tale esigenza discende dall'applicazione particolare del canone 18 sull'interpretazione delle norme, per questo è bene prendere le mosse dal principio fondamentale del can. 1058: il *ius connubii*⁴. Da questo canone si comprende che, come già affermato anche da Tommaso

della vita matrimoniale, non divengano, di contro, fatti giuridicamente rilevanti».

³ Il presente contributo riprende alcuni aspetti trattati in: PAOLO LOBIATI, *L'autodeterminazione nel consenso matrimoniale canonico. Linee dottrinali e giurisprudenziali*, Milano, Educatt, 2023. Per approfondimenti sia giurisprudenziali sia dottrinali si rimanda allo stesso.

⁴ Per approfondire l'argomento si veda PAOLO MONETA, *Il diritto al matrimonio (can. 1058)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, v. I, I Roma, LEV («Studi Giuridici», LVI), 2003, pp. 191-206: 203. L'a. nel testo sottolinea che la Chiesa ha sempre tutelato il diritto del fedele a contrarre il matrimonio, e inerentemente al rapporto tra *ius connubii* e *consensus* afferma che: «Attraverso la previsione di varie ipotesi di nullità, si arriva ad incidere sulla concreta esplicazione del diritto al matrimonio, già abbiamo osservato come la normativa sul consenso, pur avendo adottato un regime decisamente più favorevole al riconoscimento della nullità rispetto alla legislazione precedente, non comporti in realtà una compromissione del diritto che stiamo considerando».

D'Aquino, tale *ius* è esercitabile salvo proibizione da parte del diritto, ma «anche l'esistenza di questo (la proibizione, n.d.a.) e l'applicabilità al caso concreto segue un criterio rigorosamente restrittivo, così che di fronte ad un semplice dubbio a nessuno può essere interdetta la celebrazione del matrimonio»⁵. Da questo corollario derivano alcune considerazioni.

In primo luogo, ogni interpretazione del testo legislativo in esame deve essere tale da non limitare il libero esercizio di un diritto di tale portata, che affonda le proprie radici nel *ius naturae*, così che «può subire limitazioni solo per ragioni gravi e giuste, come tali oggetto di specifica disciplina legislativa, con la conseguenza che le restrizioni introdotte dalle legge, limitando il libero esercizio di un diritto, devono essere interpretate in senso stretto»⁶. A sostegno di ciò viene anche quella dottrina che spiega che il diritto canonico, quando norma azioni che abbiano effetti giuridici come il matrimonio, è chiamato a richiedere un minimo di capacità attingibile da ogni essere umano⁷: di qui la conseguente necessità dell'interpretazione stretta a

⁵ MARIO F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodificale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in «Ius canonicum», XXVII, 1987, Pamplona, pp. 535-555: 535. L'a. prosegue spiegando che: «Non è questo il ragionamento proposto dall'Angelico, il quale affronta il problema e lo risolve in una prospettiva antropologica anziché giuridica, ma finisce per offrire al canonista un criterio di fondamentale importanza e di applicazione vastissima. [...] Per spinta l'uomo tende alle nozze e quindi, la natura stessa si fa carico di preparare, di insegnare, di fornire ciascun individuo di quelle condizioni richieste perché egli sia capace di contrarre matrimonio».

⁶ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano, 2014, Vita e Pensiero, 1, p. 25. L'a. è lapidaria nell'asserire che: «In quanto diritto naturale, lo *ius connubii* preesiste al sistema giuridico, che devi limitarsi a riconoscerlo».

⁷ MARIO F. POMPEDDA, *Maturità psichica e matrimonio nei canoni 1095, 1096*, cit. p. 133. L'a. nel caso tratteggia il problema del concetto di maturità quale nodo fondamentale attorno a cui si snoderebbe la problematica ermeneutica del canone in esame, e sottolinea, nel caso come sia il concetto opposto a dover essere considerato, in rapporto al matrimonio, in modo restrittivo, proprio in virtù del *ius connubii* e spiega che Il diritto canonico è chiamato a restringersi «ad esigenze minime nelle azioni umane che abbiano riflessi e conseguenze giuridiche: e ciò particolarmente per quanto concerne il matrimonio».

cui devono sottostare le norme che limitano il libero esercizio dei diritti⁸. Il canone 1095 n. 2 si applica, infatti, a quelle norme che «autorizzano o riconoscono uno spazio di libero esercizio dei diritti»⁹, diritti tra i quali si annovera, ad es., il diritto del fedele alla libera scelta del proprio stato di vita e del matrimonio, così come esplicitato anche dal can. 1058. È conseguenza razionale che non solo le norme sugli impedimenti ma anche quelle sui vizi del consenso debbano sottostare ad una interpretazione stretta¹⁰, anche se è da rilevarsi che le seconde, a rigor di logica, rappresentano una eccezione alla norma sulla presunzione generale di validità del consenso prestato da determinate categorie di persone¹¹.

⁸ Il can 18 recita: «*Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitium coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi*». Allo scopo è utile anche ricordare quanto asserito dalla canonistica, in commento al previgente can. 1035, secondo cui: «*Omnes possunt matrimonium contrahere qui iure non proibentur. Hoc principio, quod iuris naturalis est, enuntiatur omnes homines per se ius habere matrimonii contrahendi. Omnes autem homines intelligere restrictive ad eos qui qualitates habent a natura contractus ipsius matrimonialis requisitas et capacitate fruuntur veri contractus ineundi*» (MATTHAEUS CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici, De Sacramentis*, v. III, *De Matrimonio*, cit., p. 133 s. n. 114).

⁹ VELASIO DE PAOLIS, ANDREA D'AURIA, *Le norme generali*, cit., 152. Diventa difficile accettare epistemologicamente la premessa posta, ove si afferma: «Di fatto la legge per sé restringe il libero esercizio dei diritti, appunto perché impone una norma restrittiva»: infatti non poche norme, piuttosto, sanciscono per il fedele la possibilità di far valere determinate posizioni giuridiche di vantaggio.

¹⁰ Invero, la dottrina ritiene questo secondo ambito di applicazione della legge di non semplice interpretazione, ma è concorde sul fatto che il *ius connubii* rientri tra quelle norme la cui limitazione deve essere soggetta ad interpretazione stretta per sua stessa natura (cfr. *ibid.*).

¹¹ Per quanto concerne la nozione di eccezione a una norma v. JAVIER OTADUY, *Comento al can. 18*, in *Comentario Exegético al código de derecho canónico*, vol. I, Pamplona, EUNSA, 20023, 372-379: 377: L'a. non include nell'esemplificazione il can. 1058, 1060 ma afferma che: «*Es frecuente que las leyes admitan excepciones o vías abiertas para valorar de modo distinto el supuesto común que se establece [...]. No podemos olvidar que el c. 18 tiene su marco natural en las leyes llamadas odiosas, que o bien llevan consigo la quiebra excepcional y anómala de la línea que estructura jurídicamente alguna institución*». In aggiunta dello stesso autore: *Interpretación de la ley*, in *Diccionario General de derecho canónico*, v. IV, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2012, 720-730: 729 s.

Inoltre è da rilevarsi che una interpretazione larga del grave difetto di discrezione di giudizio risulterebbe contraria a tutta la sistematica matrimoniale perché comporterebbe la richiesta di una forma di capacità alle nozze innestata su una concezione di matrimonio di livello superiore a quello richiesto dalla stessa natura¹². Anche la giurisprudenza, per di più, sottolinea che il matrimonio è stato istituito per le 'persone comuni' e proprio per questo è la stessa natura a condurre gli esseri umani a questo istituto, dunque non può essere richiesta alcuna capacità che superi quella di qualsiasi individuo¹³. La necessità di tale sottolineatura tende a rimarcare come

¹² Cfr. Ivi, p. 204. Allo stesso modo ricorda MARIO F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodificale e prospettive di sviluppo interpretativo*, cit., p. 536, ove sottolineando il c.d. 'equilibrio' insito nella norma codiciale ribadisce che: «Tale equilibrio sostanzialmente consiste nell'essere, da una parte, richiesti l'uso di ragione, la discrezione di giudizio e l'abilità ad assumere gli oneri, mentre, dall'altra parte, tutto ciò viene a rivestire un significato non assoluto, non di stato perfetto, esigendosi una condizione proporzionata al matrimonio ma certamente da ciò stesso limitata». In argomento, anche la giurisprudenza più risalente paventava il pericolo di una comprensione troppo ampia della nozione di incapacità, asserendo che questa è una «*quaestio profecto gravis, immo gravissima. Quam non spernendam tenemus, sed periculis atque insidiis plenam iudicamus: siquidem, natura ipsa magistra est prima ordine temporis et prima dignitate atque efficacia, [...] in iis quae speciei multiplicationem respiciunt. Hinc, nedum rudes, sed et rudiores et rudissimos, item carentes quocumque ingenii acumine et quacumque scientia, insuper semi-fatuos, ferosque et incultos prorsus homines, et – ut generaliter dicam – eos omnes, in quibus praedicta “vis aestimativa” connubii minima est, vel fere nulla, valide tamen contrahere posse, a priori negandum non est, et, insuper, a priori praesumendum non est. [...] Nescimus, proinde, quaenam via sit percurrenda in eiusmodi vi aestimativa exigenda ac perpendenda: nescimus quodnam sit punctum discessus, quive itineris terminus, si novas has theorias, ceterum cum vetere ac solida iurisprudencia nec convenientes, amplecti tentemus» (coram Mattioli, *decisio diei 4 aprilis 1966*, in R.R.Dec. v. LVIII, p. 212 n. 3)*

¹³ Cfr. coram Bottone, *decisio diei 8 maii 2014*, Chicagien., [A 87/2014], n. 5: «*Matrimonium etenim pro communibus viris et mulieribus a Deo praestitutum est qui, plus minusve, aliquas deficientias secumferunt et ad ipsum ipsa humana natura ducit, ideo talis capacitas requiri non potest quae commune individuum, superet*». Allo stesso modo, in un'altra sentenza lo stesso Uditore afferma: «*Absoluta tamen maturitas, seu talis gradus facultatis cognoscitivae et criticae ut contrahens omnia et singula iura et officia matrimonii, vel omnia forte in matrimonio obventura, vel a statu matrimoniali requisita, intelligere et praevidere valeat, haud requiritur. Deus,*

la capacità naturale a contrarre sia da considerarsi in senso ampio e non stretto, a differenza del suo difetto. Questo secondo caso, od incapacità – comportando che «il diritto riconosce al soggetto la mancanza naturale di idoneità proporzionata al matrimonio (supporto naturale)»¹⁴ – configura la vera e propria asserzione di impossibilità di un agente ad esercitare un diritto a cui ogni uomo è inclinato, e non solo una prerogativa di un gruppo di ‘plusvalenti’, così come mettono in luce anche gli interventi dei pontefici che si andranno a richiamare. Per ora basti accennare che la nozione di incapacità in essi desumibile impone che le maglie interpretative della norma non siano ampliate a dismisura sulla base di spinte che, apparentemente mosse dall’afflato di vicinanza alle situazioni di dolore, si rivelino poi foriere di ulteriori problematiche¹⁵.

Atteso quanto finora richiamato, trattando di ‘difetto di discrezione di giudizio’ si considera una ipotesi fattuale – e normativa – che, per dispiegare la propria efficacia inabilitante, deve godere di forza tale da scalzare la presunzione di diritto di validità in generale dell’atto giuridico e, più precisamente, dello stesso consenso matrimoniale (cfr. can. 1060). Considerato siffatto fondamento interpretativo non vi è dubbio che la menomazione del soggetto a

enim, matrimonium pro omnibus viris et mulieribus constituit, non solum pro illis qui communem populum superant» (coram Bottone, decisio diei 10 iulii 2014, Taurinen., [A. 146/2014], inedita, n. 5). Dai due testi emerge che questo aspetto è ritenuto come particolarmente rilevante dal Ponente, proprio poiché attento ad evitare che dalla scorretta interpretazione dei capi di nullità potessero derivare conseguenze che snaturassero la stessa natura del diritto.

¹⁴ In argomento è utile richiamare quanto si legge in dottrina secondo cui: «L’incapacità comporta un’inettitudine giuridica al matrimonio molto più radicale e profonda che non l’inabilità, poiché questa si fonda su una legge positiva, quella su una legge naturale» (ANGELO AMATI, *L’immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», LXXXV), 2009, p. 132).

¹⁵ Cfr. PAOLO BIANCHI, *Il canone 1095*, in *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano, Glossa, 1996, 63-84: 68. L’a. si sofferma sulla necessità di qualificazione del criterio di incapacità. Richiamate le allocuzioni di Giovanni Paolo II del 1987 e 1988 afferma: «Tale criterio appare essere importante ed oggettivo e solleva il giudice canonico, non già dalla sua responsabilità nella formazione del proprio convincimento sul caso (can. 1608 §3), bensì dal rischio di una non ben calibrata discrezionalità che talora si avverte considerando la valutazione della prova, sia comune che tecnica».

porre in essere un atto umano debba essere, per sua stessa natura, *gravis*¹⁶. Nonostante tale evidenza logica, la Commissione che elaborò il can. 296, poi divenuto can. 1095, partendo dallo schema della *adunatio* del 1977, risulta attenta ad evitare qualsivoglia forma di lassismo nell'interpretazione della ipotesi di nullità del matrimonio *ob defectum discretionis iudicii*, lassismo che, frutto di ampia interpretazione di una norma eccessivamente indeterminata, sarebbe poi sfociato in un forte, o meglio eccessivo, ridimensionamento del diritto alle nozze¹⁷.

2. *Gravitas*: i confini dell'ambito

Considerato questo aspetto, è fondamentale incentrare l'analisi cosa si intenda per *defectus gravis*¹⁸, ritenendosi non utile addentrarsi

¹⁶ In argomento si veda MARIO F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in Mario F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 161-356: 204-205. L'a. dopo aver sottolineato la differenza tra il concetto canonico di maturità e di discrezione di giudizio e dopo aver rapportato tale concetto al *ius connubii*, argomenta: «Debbo sinceramente osservare che ritengo pleonastico, nel testo e contesto del canone, un simile aggettivo: grave; e qui ripeterò alcuni rilievi che, in epoca anteriore alla promulgazione del Codice, muovevo circa una analoga formulazione per altro canone. Che infatti una qualifica di gravità, già intuitivamente anche solo in rapporto alla rilevanza del negozio giuridico matrimoniale, non debba non essere richiesta in un difetto incapacitante il nubente ed invalidante il matrimonio, nessuno potrebbe mettere in discussione».

¹⁷ Si legge in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Communicationes*, 9, 1977, 2, Città del Vaticano, p. 370: «*Loco verborum "qui laborant gravi defectu discretionis", nonnullis aptiora videntur verba "qui carent debita discretionem". Consultores praeferunt verba schematis, ne norma laxismo indulgeat: secundum verba canonis defectus discretionis debet esse gravis*». D'altro lato non può nemmeno seguirsi la dottrina che in merito alla scelta di mantenere l'aggettivo *gravis* nel canone spiega: «Sembra che si sia fatta prevalere una preoccupazione disciplinare, piuttosto che una valutazione di dogmatica giuridica» (GIORDANO CABERLETTI, *L'insufficiente uso di ragione ed il defectus discretionis iudicii*, cit., p. 99).

¹⁸ Vi è della dottrina che, nell'individuazione di un criterio identificativo, sottolinea la differenza tra punto di vista formale e punto di vista pratico. Ad es. PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano, Ancora, 2008, p. 186, riferisce: «A tali domande si deve rispondere in due fasi. Anzitutto da un punto di vista più formale; in secondo luogo da un punto di vista più pratico. Come però si vedrà, i due livelli di risposta sono profondamente integrati, essendo anzi il primo di essi la

nell'analisi di come il difetto di discrezione di giudizio irritante il matrimonio influisca sulle facoltà superiori¹⁹. Allo scopo, non può prescindersi dalla definizione fornita dalla dottrina, che qualifica la *gravitas* come la c.d. «sproporzione fra *discretio iudicii* e consenso»²⁰. Similmente il concetto è stato espresso anche dalla giurisprudenza rotale, che esplicita il concetto di gravità del difetto di discrezione di giudizio qualora il nubente al tempo della manifestazione del consenso manchi della libertà interna necessaria, intesa quale unione di capacità di deliberare attraverso la valutazione delle cause e della libertà della volontà da qualsivoglia compulsione interiore²¹. Altra giurisprudenza, invece, al fine di definire il nubente incapace alle nozze, richiama la necessità che la discrezione di giudizio, ossia vuoi la capacità critica dell'agente vuoi la funzione elettiva di questo, sia carente in modo grave, non interessando, quindi, una semplice diminuzione di siffatte facoltà che non incide sulla attitudine a porre in essere un atto umano²².

condizione essenziale per orientarsi nel secondo». Ovviamente ciò che maggiormente interessa in questo studio è delineare i «criteri di carattere generale atti a determinare la possibilità di valutare il grado di capacità psichica della persona in rapporto ai diritti e doveri matrimoniali» (*Ibid*).

¹⁹ Per un approfondimento sull'argomento e sulla modalità in cui intelletto e volontà sono intaccate nella loro armonica cooperazione si consenta il rimando a PAOLO LOBIATI, *L'autodeterminazione nel consenso matrimoniale canonico*, cit., pp. 138-163; 185-199.

²⁰ PAOLO BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio*, in *Diritto matrimoniale canonico*, v. II, pp. 73-89: 80. Invero, l'autore spiega in modo ancora più preciso che in questo modo ci si riferisce alla «sostanziale disfunzionalità delle facoltà naturali della intelligenza e/o della volontà nel prendere la decisione matrimoniale». Altra dottrina ritiene che: «Per questo aspetto dobbiamo tornare sul bene giuridico che si vuole proteggere, cioè sulla relazione tra la libertà del contraente e l'atto del consenso che origina e causa il vincolo», così rapportando la gravità alla nozione stessa di consenso (JUAN IGNACIO BAÑARES, *Il senso della discrezione di giudizio secondo il canone 1095 n. 2*, in *Discrezione di giudizio e capacità di assumere: la formulazione del canone 1095*, a cura di Hector Franceschi, Miguel A. Ortiz, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 145-168: 162).

²¹ Così si legge in una *coram* López-Illana, *decisio diei 14 february 2001*, p. 118 n. 7: «*At defectus discretionis est quidem gravis, si alteruter nuptiens careat interna libertate tempore prolationis consensus, seu capacitate deliberandi cum causarum aestimatione et voluntatis libertate a qualibet impulsione interna*»

Sulla base della citata definizione di gravità, sono due le componenti in gioco quali termine di paragone: la *discretio iudicii*, elemento o aspetto soggettivo, ed il consenso, elemento oggettivo. Ne consegue che il criterio formale, attraverso cui dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel qualificare la nota in esame, debba rinvenirsi nel duplice elemento soggettivo ed oggettivo, da coordinarsi tra di loro. Sull'argomento, anche se non chiarifica apertamente quale debba essere la specificazione precisa di entrambi i criteri, è utile citare una sentenza del 1987, *coram* Stankiewicz, ove si legge che il grave difetto di discrezione di giudizio, invalidante il matrimonio, nell'ordine canonico giuridico, deve essere considerato sotto duplice aspetto. Da un lato quello '*subiectivus*', ossia in relazione alla gravità della condizione psichica dell'agente, che estende la propria influenza sulle disfunzioni dei vari ambiti – intellettuale, volitivo ed affettivo – della personalità; dall'altro sotto l'aspetto oggettivo²³, cioè riferendosi al valore dei diritti e doveri matrimoniali essenziali, ai quali la capacità psicologica del contraente deve proporzionarsi per far sì che siano compresi e liberamente scelti²⁴.

²² In argomento, ad es., *coram* Caberletti, *decisio diei 22 ianuarii 2019*, n. 4: «*Nubens incapax foedus iugale ineundi habetur solummodo si discretio iudicii graviter vulneratur (cf. can. 1095, 2°), scilicet si subiectum caret capacitate critica, proportionata vinculo, quod est “natura sua perpetuum et exclusivum” (can. 1134), ideoque contrahens impar manet ad componendum iudicium practicum de obiecto eligendo, atque, si ipse ab intra coërceatur ad unum tantum videndum atque eligendum, sufficienti libertate reapse destitutus est: “Non quaelibet [...] diminutio vel imperfectio in usu facultatis criticae vel electivae secumfert incapacitatem contrahendi. Hoc ultimum datur solummodo in casu defectus dimensionis essentialis discretionis iudicii nempe capacitatis discretivae consideratae et in ordine ad eius obiectum” (coram Erlebach, sent. diei 14 aprilis 2011, RRD., vol. CIII, p. 179, n. 4)».*

²³ Cfr. *coram* Stankiewicz, *decisio diei 17 decembris 1987*, in R.R.Dec. v. LXXIX, pp. 741 s. n. 3: «*Hic vero discretionis iudicii gravis defectus, matrimonium nullitatem efficiens ex lege ecclesiali in iure naturae innixa, in ordine canonico-iuridico consideratur tum sub adspectu subiectivo, videlicet ratione habita gravitatis conditionis psychicae ipsius subiecti, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva, volitiva et affectiva personalitatis, tum sub adspectu obiectivo».*

²⁴ Cfr. *Ibid.* «*Ratione habita gravitatis essentialium iurium et officiorum coniugalium, cum quibus facultatum psychicarum actiones debitam proportionem*

Si può, dunque, concludere che è duplice il confine entro cui l'analisi sulla gravità deve essere condotta: da una parte la situazione psichica soggettiva che deve essere considerata anomala e dall'altra le obbligazioni coniugali alle quali questa vada rapportata. Circa questo secondo, tuttavia, parte della dottrina afferma che unico criterio valido per la commisurazione della intensità dell'incapacità debbano essere i diritti ed i doveri del matrimonio²⁵: tale affermazione appare, però, insidiosa poiché rischia di tralasciare totalmente la valutazione del soggetto agente nella propria integrità di persona, sbilanciando totalmente il baricentro dell'analisi sull'oggetto a detrimento del soggetto. Dall'altro lato è anche un dato ormai incontrovertibile la non sufficienza dei criteri meramente clinici e diagnostici per stabilire l'intensità del difetto di discrezione di giudizio, dal momento che si utilizzerebbe un criterio epistemologico inaccettabile, ossia l'assunzione *tout court* di concetti medici nell'ambito giuridico²⁶. Conclusione è che si dovranno mantenere ben presenti entrambi gli elementi, onde salvaguardare l'equilibrio tra attenzione al soggetto

servare debent». Tale partizione è ormai considerata dalla maggior parte delle sentenze, tanto che anche la *coram* Alwan, *decisio diei 11 maii 2004*, in R.R.Dec. v. XCVI, pp. 287 s. n. 7, ad es., afferma: «*Gravitas, de qua in can. 1095, n.2, relate ad defectum discretionis, semper habita est a iurisprudencia veluti fundata in iure naturali, duplici sub aspectu idest subiectivo et obiectivo. Subiectivo sub aspectu, gravitas respicitur ut gravis defectus aut etiam carentia plena facultatum intellectivarum et volitivarum*»; oppure la; *coram* Caberletti, *decisio diei 22 ianuarii 2009*, cit., n. 5: «*Tantummodo gravis defectus praepedit discretionem iudicii matrimonio proportionatam. Quapropter gravitas per criterium obiectivum, quae fertur a iuribus atque officiis matrimonii essentialibus, circumscribitur [...]. Cum autem iudicium sit actus humanus, ideoque a singulari persona efficiatur eiusque facultatibus procedat, criterium subiectivum neglegere haud licet*».

²⁵ Così ad es. MARIO F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, cit., p. 206, afferma: «Mi sembra dunque che il criterio unico, oggettivamente valido e giuridicamente con contenuto rilevante, si abbia rapportando il grado di discrezione o piuttosto di difetto di discrezione con l'oggetto di essa, e pertanto con i diritti-doveri-essenziali del matrimonio».

²⁶ Ivi, p. 205. Spiega l'a. che nel caso: «Non sarebbe risolutivo del problema il ricorrere a stabilire prima la gravità del difetto con criteri medici, psichiatrici e psicologici, perché si finirebbe per assumere nell'ambito giuridico un concetto appartenente ad altra disciplina. Si avrebbe una indebita commistione di elementi tra loro formalmente estranei, anche se, almeno per qualche verso, affini».

agente e dignità dell'oggetto dell'atto – il Sacramento del matrimonio –, senza cadere in una forma di determinismo che sostituisca la scienza medica a quella giuridica.

Ciò premesso, poiché si ritiene che l'analisi sull'elemento oggettivo quale secondo termine di paragone esuli da questo studio, proprio perché ormai all'unanimità ricondotto ai diritti e doveri essenziali del matrimonio²⁷, ci si soffermerà precipuamente sulle varie modalità con cui l'elemento soggettivo è stato considerato di entità tale da costituire la sussistenza un difetto di discrezione di giudizio invalidante o, in altri termini, una forma di menomazione dell'autodeterminazione necessaria alle nozze.

3. Elemento soggettivo: la gravità della patologia ed il problema antropologico

Il primo criterio identificativo, approntato dalla giurisprudenza meno recente, è stato quello della gravità oggettiva della condizione psichica, o patologia, come emerge in una *coram* Sciacca, ove si chiosa siffatta posizione riprendendo i grandi classici: «*Vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est Qui minime urgetur (Horatius, Sermones, III, v. 68 s.)*»²⁸. In questo senso, in non poche decisioni di vari ponenti si sosteneva che la gravità del difetto di discrezione di

²⁷ Per approfondire l'argomento, specialmente in rapporto ai diritti e doveri giuridicamente esigibili in ambito matrimoniale da distinguere rispetto a quelle che siano le mere obbligazioni morali, si consenta il rimando a: PAOLO LOBIATI, *L'autodeterminazione nel consenso matrimoniale canonico*, cit., pp. 164-184. Emerge che l'elemento oggettivo è considerabile il termine cui la norma debba essere costantemente riferita, così da non potersi mai trattare di difetto di discrezione di giudizio in senso assoluto ma soltanto relativo.

²⁸ *coram* Sciacca, *decisio diei 31 maii 2002*, cit., n. 8. Invero il Ponente inserisce la citazione classica all'interno del più ampio discorso secondo cui anche elementi che delineano delle c.d. anomalie non possono essere considerati indici di incapacità se non accompagnati da una grave patologia: «*Ideoque uti Romana-Rotalis iurisprudencia centies edixit, simplices vitiositates, diversa partium indoles, aut mutuae infidelitates etc. validitatem consensus inficere nequent. Ipsum coniugii naufragium minime constituit demonstrationem defectus iudicii discretionis seu incapacitatis assumendi obligationes, nec accipi potest uti signum gravis immaturitatis aut graviter deordinatae personalitatis (cf. ad hoc, ex. gr., inter permultas Rotaes decisiones, c. Pinto-Gomez d. 30.VII.1986, c. Boccafola d.25.VI.1990, Bruklyn.)*» (ibid.).

giudizio può giustificarsi solamente attraverso la gravità del disturbo psichico, pur non essendo quest'ultima riconducibile ad una categoria giuridica²⁹. Tale orientamento, considerato valido dalla dottrina minoritaria anche tutt'ora³⁰, mette in luce il nesso tra il capo di nullità e la gravità dello stato morboso che affliggerebbe il soggetto consenziente, ossia «in relazione al grado di severità dei sintomi che la corredano e della prognosi infausta che l'accompagna»³¹. Da qui il passo era molto breve, ossia ritenere che, una volta diagnosticata e conclamata una patologia psichica invalidante – riconducibile solitamente all'ambito delle psicosi –, fosse lecito sostenere, con relativa sicurezza, l'invalidità del consenso prestato³². In altri termini, quello che sembrerebbe abbracciarsi sarebbe il c.d. 'criterio statico' che, tuttavia, non risulta condivisibile dal momento che si profilerebbe il rischio di connessione automatica tra patologia psichica ed incapacità consensuale, o, dall'altro lato, carenza di seria patologia e

²⁹ Ad esempio si pensi ad una *coram* Bruno, *decisio diei 17 iunii 1983*, in R.R.Dec. v. LXXV, p. 361 n. 6, ove si legge: «*Comprobari debet gravem deordinationem psychicam. Deordinatio, etsi ad unum vel ad alium determinatum morbum trahi nequeat, talem tamen perturbationis gradum et amplitudinem in agro humanorum relationum attingit, ut necessaria ponderatio, electio et habilitas ad matrimonium in grave discrimem adducantur*»

³⁰ In argomento ad es. ANTONIO M. ABATE, *Il consenso matrimoniale*, in «Apollinaris», 59, 1986, 3-4, Roma, pp. 445-487: 456, arrivando a sostenere: «In ordine alle persone che ne soffrono deve essere "grave"».

³¹ ENRICA MARTINELLI, *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda: caratteristiche e peculiarità della discretio iudicii*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica, LXI, 2017, p. 8. Prosegue inoltre asserendo che: «Infatti una massiva destrutturazione della personalità, a una grave compromissione delle capacità mentali, non può sopravvivere una discrezione di giudizio proporzionata ai contenuti dell'istituto matrimoniale».

³² L'argomentazione in altri termini è riferita anche da PIERO PELLEGRINO, *La capacità di intendere e di volere nel nuovo codice giovanneo paolino (can. 1095, 1-2)*, cit., p. 19 sostiene: «Un tale grave difetto di discrezione di giudizio ha come sua causa una patologia del soggetto che pone l'atto di consenso, cioè, la persona che soffre o per un'assenza di sviluppo psicologico o per una regressione dallo sviluppo psicologico una volta raggiunto, quest'ultima sia temporanea sia duratura». A ciò si aggiunga quanto asserito da: RAYMOND L. BURKE, *Grave difetto di discrezione di giudizio: fonte di nullità del consenso matrimoniale*, cit., p. 142 sostiene che il soggetto manca, nel caso, di quella maturità necessaria alla pienezza dello sviluppo umano.

presenza della capacità³³. Altra dottrina, infatti, è ferma nel sostenere che non è «possibile ricondurre il *gravis defectus* alla grave malattia mentale: quest'ultima certamente, in quanto diagnosticata in modo attendibile, potrà condurre alla soluzione di certe fattispecie, ma non a tutte proprio per l'inopportunità o l'impossibilità di confondere il concetto giuridico di incapacità con quello clinico di malattia»³⁴.

Se il parametro della sola patologia nella propria dimensione deterministica risulta assai riduttivo e, perciò, totalmente da scartare, tuttavia esso ha preso origine da concetti antropologici che tendono a salvaguardare sia la libertà sia la dignità della persona che agisce, estremizzati ed interpretati erroneamente. In questo senso sono, così, da rileggersi, a mo' di conclusione di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, le due allocuzioni di Giovanni Paolo II alla Rota Romana degli anni 1987 e 1988³⁵. In esse si tracciano dei criteri

³³ In argomento si veda PEDRO J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 12 ove si legge: «Il fatto di una anomalia psichica può determinare un effetto giuridico, il difetto di capacità consensuale. Questa causalità tra quel fatto psichico e questo effetto giuridico non è automatica, poiché questo effetto giuridico non si ha ogni volta che si presenta un'anomalia di natura psichica». Il medesimo autore in *Commento al can. 1095*, cit., p. 1229, spiega che la natura della 'misura' fornita al grave difetto, ossia la gravità, è da considerarsi *legal y obiectiva*, così che: «La "gravedad" resulta una estimación jurídica, porque se hace con valores jurídicos, cuales son los derechos y deberes matrimoniales. [...] El término grave no alude a la gravedad del trastorno mental o anomalía psíquica de la personalidad o del comportamiento del sujeto, que son categorías diagnósticas médicas y, por lo tanto, a efectos jurídicos, elementos de hecho más o menos esclarecedores».

³⁴ SANDRO GHERRO, *Diritto Canonico (nozioni e riflessioni). II. Diritto matrimoniale*, Padova, Cedam, 2012, p. 89. L'autore prosegue proponendo una soluzione di indagine che eviti ogni forma di generalizzazione, poiché sarebbe «compito della giurisprudenza - ancora utilizzando la metodologia di indagine delineata prima della riforma - procedere caso per caso, per poi specificare parametri di riferimento tramite il formarsi di *communes opiniones* conformi al progresso e alle riflessioni *in similibus*».

³⁵ Si veda IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Prelatos Auditores diei 5 februarii 1987*, cit; IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Prelatos Auditores diei 25 ianuarii 1988*, cit. Il valore di questi due pronunciamenti è ben descritto da NIKOLAUS SCHÖCH, *Gli interventi del magistero pontificio in materia di difetto della discrezione di giudizio*, in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano, LEV, 2000, pp. 51-80e da: LORENZO GHIZZONI, *Il*

fondamentali, fatti propri dalla giurisprudenza, il cui valore, prima ancora che giuridico è antropologico. Allo scopo, prima di entrare nella analisi di quanto si può evincere dalle Allocuzioni, è bene richiamare quanto riferito dalla giurisprudenza. Una *coram* Erlebach del 2010, in modo pragmatico, sintetizza un aspetto primario: la gravità è connessa alla vera e propria incapacità e non alla mera difficoltà ad utilizzare armonicamente le facoltà intellettive e volitive. Ciò si evince, secondo il Ponente, proprio dal fatto che la norma connoti il difetto di discrezione di giudizio invalidante con un grado, ossia quello di *gravis*, sicché «“*gravis defectus*” non significat omnimodam impossibilitatem usus facultatis discretivae et facultatis electivae». Si prosegue, poi, spiegando che la misura della suddetta incapacità si fonda sulla proporzione con l’oggetto dell’atto da valutare e scegliere, ossia il matrimonio, così da potersi asserire che risulta grave soltanto quella condizione che impedisce al soggetto agente di pervenire ad una forma di autodeterminazione atta al negozio giuridico matrimoniale³⁶.

matrimonio tra psicologia e diritto, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 1, 1998, 2, Milano, pp. 118-125. La dottrina in argomento afferma che: «Si dice in modo particolare in quanto indicazioni sullo stesso tema compaiono in diverse altre allocuzioni sia precedenti sia successive a quelle che più analiticamente affrontano questa questione: quelle appunto degli anni 1987 e 1988» (PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, cit., p. 187). Altra dottrina arriva a sostenere, in modo ancora più pragmatico, che merito di queste due allocuzioni, insieme a quella di Benedetto XVI del 2009 è quello di «collocare la gravità del *defectus discretionis iudicii* nell’ambito della dogmatica giuridica» (GIORDANO CABERLETTI, *L’insufficiente uso di ragione ed il defectus discretionis iudicii*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano, LEV («Studi giuridici», LXXXVII) , pp. 77-107: 99). Circa BENEDICTUS XVI, *Allocutio ad Sodales Romanae Rotae diei 29 ianuarii 2009*, in «AAS», CI, Città del Vaticano, LEV, 2009, pp. 124-128: 125 il Pontefice ricorda che: «Le summenzionate allocuzioni, in base ai principi dell’antropologia cristiana, forniscono i criteri di fondo non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause. Al riguardo, è opportuno ricordare ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra “una maturità psichica che sarebbe il punto d’arrivo dello sviluppo umano”, e “la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio”».

³⁶ *coram* Erlebach, *decisio diei 4 maii 2010*, Tucsonen., [A. 69/2010], n. 5: «*Locutio “gravis defectus” praesupponit evidenter gradus et agnoscit incapacitatem solummodo*

Queste riflessioni sembrano una esplicitazione delle parole del Pontefice che, nell'Allocuzione citata, afferma: «Solo l'incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso o a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio»³⁷. L'urgenza di questa distinzione si ricollega alla necessità di tutelare il *ius connubii*, così che, in assenza di condizioni che limitino sostanzialmente le c.d. facoltà naturali della persona, ritenere qualcuno incapace a contrarre sarebbe da «considerarsi abusivo e non conforme alla realtà dei fatti»³⁸. È innegabile, quindi, che nella nozione di gravità si gioca una posta molto più alta rispetto all'immediata rispondenza alla pretesa di dichiarazione di nullità di matrimonio: essa, infatti, investe l'intera concezione dell'essere umano nella propria capacità di compiere scelte concrete, autodeterminandosi ad esse. Invero, è sempre una delle allocuzioni citate a spiegare la chiamata di ogni uomo a portare a compimento la propria vocazione, nonostante le difficoltà di diversa natura, sia conscia sia inconscia, che possono riscontrarsi, ma anche che, nel medesimo tempo, tali difficoltà non sono tutte atte a coartare

in casu gravis [...]. Eundem effectum obtinet etiam gravis laesio harum facultatum. Mensura illius incapacitatis est generica, nempe criterium proportionalitatis relate ad suum obiectum, attento quod ad valide contrahendum requiritur discretio iudicii matrimonio proportionata. Ergo defectus discretionis dicitur gravis, si quis nequeat pervenire ad aestimationem et ad determinationem matrimonio proportionatam». È da aggiungersi che il Ponente in modo preciso entra nell'analisi dettagliata anche della *conspiratio facultatum*, frustrata dalla gravità dell'anomalia.

³⁷ IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Prelatos Auditores diei 5 februarii 1987*, cit., 1457 n. 7. In argomento commenta PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, cit., p. 189, sostenendo che: «Solo una sostanziale disfunzionalità della persona – l'intelligenza e la volontà – potrà produrre l'incapacità della persona stessa all'esercizio del suo diritto naturale al matrimonio».

³⁸ *Ibid.* A ciò si aggiunga che conseguenza di tale modo 'ampio' di intendere l'incapacità avrebbe gravi conseguenze. Infatti: «Non solo la declatoria di nullità di un tale vincolo non può che essere possibile, o per lo meno fondarsi su argomenti assai probabili; ma, e ancor più sostanzialmente, ciò che maggiormente pericola è la stessa libertà dell'uomo, messa in dubbio o negata da chi contesta la possibilità per ogni persona, ancorché non affetta da psicopatologie, di vincolarsi per sempre con un libero e cosciente atto che riguarda l'amante e l'amato, essendo tale capacità non solo influenzata ma determinata da condizionamenti di ordine psicologico e sociale» (ANDREA BETTETINI, *Iustitia et fides. Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale*, cit., p. 188).

in senso sostanziale la libertà stessa³⁹. Partendo da questo presupposto, anche in relazione al rapporto con le scienze umane, il Pontefice spiega inequivocabilmente la *ratio* della sottolineatura, che diventa, contestualmente, anche una presa di posizione – e di distanza – dalla modalità interpretativa della patologia che si dà nelle suddette scienze umane: «Mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso»⁴⁰. Richiamare questo aspetto significa, in altri termini,

³⁹ Si veda ad es: IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Prelatos Auditores diei 25 ianuarii 1988*, cit., p. 1181 n. 5: «L'uomo dunque porta in sé il germe della vita eterna e la vocazione a far propri i valori trascendentali; egli, però, resta interiormente vulnerabile e drammaticamente esposto al rischio di fallire la propria vocazione, a causa di resistenze e difficoltà che egli incontra nel suo cammino esistenziale sia a livello conscio, ove è chiamata in causa la responsabilità morale, sia a livello subconscio, e ciò sia nella vita psichica ordinaria, che in quella segnata da lievi o moderate psicopatologie, che non influiscono sostanzialmente sulla libertà della persona di tendere agli ideali trascendenti, responsabilmente scelti».

⁴⁰ *Ibid.*, a ciò si aggiunga, avverso la c.d. deresponsabilizzazione, quanto può leggersi in IOANNES PAULUS II, *Littera Encyclica cunctis catholicis Ecclesiae episcopis de quibusdam quaestionibus fundamentalibus doctrinae moralis Ecclesiae: Veritatis Splendor*, in «AAS», LXXXV, Città del Vaticano, LEV, 1993, pp. 1133-1228: 1160 n. 33: «*Simul cum libertatis amplificatione, et inaudite illi refragrans, recens cultura hanc eandem libertatem penitus in controversiam adducit. Nonnullae tamen doctrinae, quae "scientiarum humanarum" uno nomine appellantur, merito animi intentionem in sociales et psychologicas potentias induxerunt, quae magnum habent pondus in libertate exercenda. Harum potentialium cognitio et animi intentio in eas conversa, sunt adeptiones magni momenti, quae variis in provinciis existentiae sunt adhibitae, veluti ex. gr. in educandi arte et in iustitia administranda. At nonnulli, modos rationesque praetergredientes quae ex animadversionibus his deduci possunt, in dubium decavarunt vel denegaverunt ipsam libertatis humanae veritatem*».

ribadire che trattando di grave difetto di discrezione di giudizio ci si riferisce ad un concetto giuridico. La qualifica di *gravis* utilizzata per delimitare il difetto è, allora, una misura prettamente legale che non fa riferimento esclusivamente alla categoria diagnostica medica, ma si collega «al non poter discernere con l'intelletto e non poter impegnarsi con la volontà nella costituzione stessa o instaurazione dei diritti e doveri coniugali»⁴¹.

Messo in luce il presupposto antropologico della nozione di *gravitas*, è sempre l'opera del Pontefice ad inquadrare concretamente la nota in esame, ribadendo a quali condizioni si potrà parlare di 'libertà interna', o di capacità di autodeterminazione, ferita gravemente. Invero, anche in questo caso a riprendere il concetto espresso dal Pontefice sovviene una *coram* Erlebach del 2003 ove, in poche battute, si centra il nodo del problema, asserendo che nella prassi si può trattare di grave difetto di discrezione di giudizio soltanto qualora si sia in presenza di una seria anomalia di ordine psichico, poichè: «*Admonet enim Summus Pontifex, Ioannes Paulus II, quod* "una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente"

⁴¹ PEDRO J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 53. Prosegue l'a. sostenendo che: «Ciò che è decisivo non è tanto la gravità medica del disturbo psichico che ha provocato l'indiscrezione di giudizio, né la gravità della sintomatologia statistica della anomalia psichica secondo le classificazioni dei manuali di diagnosi medico-psichiatrica, quanto l'effetto finale di tali cause psichiche sul soggetto». Stante questo, appare importante prendere le distanze da quella dottrina che sembra assolutizzare il rapporto – trattando di interdisciplinarietà del Codice vigente – tra diritto canonico e le scienze umane, arrivando addirittura ad asserire che proprio in questo è da rinvenirsi la novità del Codice vigente, compresa la redazione del can. 1095. Ad es. GABRIELE FATTORI, *Scienza e diritto nella giustizia della Chiesa*, Milano, Vita e Pensiero, 2011, p. 32: «Ma l'arretratezza interdisciplinare del vecchio codice canonico emergeva soprattutto in relazione agli aspetti psicologici del consenso, cioè alle sue dinamiche intellettuale-volizionali, per le quali mancava un canone corrispondente al can. 1095 del Codice 1983 e una corrispondente tripartizione delle fattispecie di nullità matrimoniale per difetto di consenso a causa psichica»

(*Allocutio ad Rotam Romanam diei 5 februarii 1987, AAS, vol. LXXIX, p. 1457, n. 7*)»⁴².

Nonostante la chiarezza espositiva di quanto asserito dal Pontefice, la nozione di ‘seria forma di anomalia’ non è stata così pacifica nella sua applicazione, creandosi così non poche difficoltà ermeneutiche ed interpretative. Un primo dato da tenere presente è che sia dottrina sia giurisprudenza sono concordi nell’affermare che ai criteri dell’incapacità consensuale, quindi della *gravitas*, possono rispondere alcune tra le sindromi patologiche maggiori in campo psichico, come le psicosi giunte allo stadio di malattia conclamata, tanto da esservi chi afferma: «In questo caso si deve registrare una delle poche (forse l’unica) presunzione di carattere generale che la

⁴² *coram Erlebach, decisio diei 28 novembris 2003, R.R.Dec. v. XCV, p. 728 n. 6.* L’Uditore introduce la propria riflessione asserendo che: «*Cum discretio iudicii est iudicium practico-practicum circa realitatem maximi momenti in vita subiecti et ideo ordinarie implicat aestimationem concretam plurium motivorum diversi generis, quae tamen capacitas praesumitur in personis quae pubertatem adeptae sunt ne dicamus de iis, qui consecuti sunt strictiorem gradum aetatis legitimae ad matrimonium contrahendum etiam sub aspectu legislationis loci*». Prosegue poi: «*In praxi forensi sequendum est criterium iuxta quod de gravi defectu discretionis iudicii agi potest tantummodo, si adsit aliqua seria anomalia ordinis psychici*». La dottrina, dal canto proprio, sottolinea che uno dei rischi da cui l’allocuzione vuole mettere in guardia è che: «Un altro caso di equivoco, provocato dal porsi in orizzonti antropologici diversi e dalla non attenzione alla diversità di categorie, è quello che sorge nella valutazione dell’*incapacità*. Il perito, parlando dell’incapacità psichica, spesso prende in considerazione la persona solo per quello che è di fatto con i suoi vizi, difetti e debolezze psicologiche; il giudice, invece, la intende come l’incapacità a realizzare la propria vocazione, cioè l’insieme dei valori essenziali propri del matrimonio, pur adoperando gli sforzi dovuti, le proprie potenzialità e accettando anche il peso e le rinunce che il matrimonio comporta. Così il perito parla di matrimonio invalido, ma si trova spesso di fronte solo ad un matrimonio infelice, per ragioni morali o psicologiche che potrebbero essere accettate e superate con l’aiuto della grazia e con la consulenza di un esperto» (LORENZO GHIZZONI, *Il matrimonio tra psicologia e diritto*, cit., pp. 119-120). Del resto, altra dottrina accreditata, PEDRO J., VILADRICH *Commento al can. 1095*, cit., p. 1229, sottolinea che: «*El término “grave” es el calificativo jurídico aplicable a aquel no poder discernir con el entendimiento y no poder poner en existencia con la voluntad la constitución misma o inestauración (don y aceptación) del vínculo conyugal del que, en un segundo momento lógico, dimanar los deberes conyugales*».

giurisprudenza ha formulato in merito alla prova dell'incapacità: dati episodi di psicosi, soprattutto schizofrenica, in stadio conclamato precedentemente al consenso e dati analoghi episodi successivi a esso, si deve presumere l'incapacità»⁴³. A ben vedere, tale affermazione appare accettabile solo in parte, poiché, pur rimanendo nella linea teorica, se da un lato sembra accogliersi in pieno il senso dell'allocuzione, dall'altro sembra cadere in una forma di determinismo stringente. Infatti, estremizzando questo pensiero ne conseguirebbe la sussistenza di grave difetto di discrezione di giudizio soltanto in presenza di una patologia grave – appunto maggiore. Ciò nonostante, tale forma interpretativa, per di più debitrice delle linee giurisprudenziali più risalenti, è presente ed utilizzata anche in una sentenza del 2002. In essa, a quindici anni delle allocuzioni citate, si fa coincidere il concetto di anomalia psichica e di patologia, affermando che sono gli stessi principi dell'antropologia cristiana, sui quali si fonda la normativa sulla incapacità a contrarre, a richiedere (*expostulare*) una 'severa forma di anomalia ovvero di patologia psichica', poiché solo da ciò può derivare la mancanza di cooperazione armonica tra le facoltà superiori⁴⁴. Pecca di siffatta interpretazione è non riuscire ad essere «funzionale alla traduzione normativa di una corretta visione antropologica»⁴⁵. Infatti, se da un lato questo modo di intendere la

⁴³ PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, p. 191; allo stesso modo: ENRICA MARTINELLI, *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda*, cit., pp. 8 s.

⁴⁴ *coram* Stankiewicz, *decisio diei 25 iulii 2002*, cit., n. 5: «*Quin etiam, ipsamet principia anthropologiae christianae, in quibus lex ecclesialis de incapacitate psychica fundatur, severam speciem anomaliae seu pathologiae psychicae expostulant, ut gravis defectus discretionis iudicii verificari possit. In tali enim hypothese modo substantiali laedi possunt sive operationes intellectivae, utpote apprehensivae, reflexivae et criticae, sive operationes volitivae in exercitio libertatis internae seu electionis. Profecto, sicut hac in re periti docent, in casibus gravis psychopathologiae ipse structurae psychicae, quae personam reddunt idoneam exercendi facultates psychicas, substantialiter corrumpuntur*». Il Ponente prosegue richiamando le parole dell'allocuzione già citata.

⁴⁵ PIERO PELLEGRINO, *La capacità di intendere e di volere nel nuovo codice giovanneo paolino (can. 1095, 1-2)*, in «*Revista Española de Derecho Canónico*»,

gravitas permette di evitare un eccessivo ampliamento della nozione di incapacità, comportante anche una coartazione del *ius connubii*, dall'altro possono scaturire due conseguenze. La prima concerne l'inevitabilità del fatto che, non potendosi dare la sovrapposizione tra patologia e capo di nullità a tutta quella serie di disagi mentali e caratteriali rappresentata dai disturbi nevrotici, in caso di presenza di questi sarebbe necessaria una interpretazione quanto mai legata alla maggiore o minore severità del giudice che indaga la validità del consenso rapportando ad esso la patologia minore⁴⁶. Seconda conseguenza, strettamente connessa alla prima, sarebbe che in relazione a questo capo di nullità non si potrebbe offrire alcuna qualificazione giuridica indipendente alle varie condotte attuate dall'asserito incapace, se non quella di epifenomeno della patologia di cui questi soffre, né a quelle poste in essere dall'altra parte, se non di mera circostanza – indipendentemente dal loro essere finalizzate ad ottenere che il presunto incapace consenta alle nozze –.

4. La 'Seria Anomalia': ipotesi di definizione

Considerate queste difficoltà, dottrina e giurisprudenza ormai consolidate sono, invece, concordi nel disancorare il requisito della gravità dai parametri della severità del tipo di disturbo che affligge il soggetto, per ancorarlo, piuttosto, ad una teoria in base alla quale ogni disturbo mentale, che porta con sé una peculiare sintomatologia e

LXIII, 2006, Pamplona, pp. 9-45: 19. In più l'a. si scaglia contro quella dottrina che ritiene l'espressione: «Dal punto di vista strettamente logico, pleonastica in quanto già implicita in quella di *defectus* nel senso sostanziale di insufficienza naturale al consenso; mentre va considerata avere un significato per così dire pratico e di chiarezza normativa per evitare interpretazioni estensive».

⁴⁶ Cfr. ENRICA MARTINELLI, *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda*, cit., p. 12. Invero, l'a. arriva ad esasperare la posizione interpretativa legata alla patologia asserendo che la patologia maggiore veniva considerata sinonimo di invalidità del vincolo, aspetto che, invece, è meglio riferito da PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, p. 191 s., quando da un lato parla della *praesumptio iuris*, e dall'altro della impossibilità di presumere il grave difetto di discrezione di giudizio in presenza delle patologie minori per cui: «Anche nel caso dei cosiddetti disordini della personalità si deve presumere la capacità consensuale del soggetto, restando l'ipotesi dell'incapacità piuttosto eccezionale» (*Ibid.*).

potenzialità destrutturante, può considerarsi idoneo ad inficiare la capacità di autodeterminazione dell'agente⁴⁷. In altri termini, la linea ormai maggioritaria abbandona l'identificazione del concetto di 'grave anomalia psichica' con quello di 'grave patologia', così da sostenersi che non sia più importante la c.d. etichetta diagnostica della stessa condizione dell'agente, piuttosto, la sua attitudine ad inficiare le facoltà superiori in ordine al consenso⁴⁸. È, dunque, accreditabile quella dottrina secondo cui: «La formulazione diagnostica, pur senza dubbio preziosa [...] non è tuttavia determinante: in realtà il criterio

⁴⁷ In argomento singolare è la posizione di DAVID MARIA JAEGER: *La "inutilità" della perizia nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale*, in *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico*, Città del Vaticano, LEV («Annales», VIII), 2019, pp. 79-93: 82 s. L'Uditore rotale muove dal fatto che: «La legge stessa non fa alcuna menzione circa il doversi attribuire il *gravis defectus discretionis iudicii* a *causae naturae psychicae*, quindi meno ancora ad un morbo o ad una anomalia, che richiederebbero una perizia». Si lamenta poi il fatto che la giurisprudenza e la dottrina per non poco tempo abbiano percorso una strada che richiedeva la presenza di una malattia psicologica, al fine di fondare la gravità della anomalia. Conclude poi il ragionamento asserendo che: «Tuttavia si possono verificare sviluppi e sfumature anche in senso alquanto diverso, specie qualora si tratti di *gravis defectus discretionis iudicii* dovuto alla mancanza di libertà interna, originata non già da qualche anomalia psichica, bensì dall'impatto delle circostanze. Infatti, considerato che l'effetto invalidante il consenso prestato *ob metum gravem* sarebbe, in radice, da attribuire all'effetto prodotto da tale *metus* nell'animo del nubente, anche del tutto sano, potrebbe essere arduo spiegare perché non riconoscere tale effetto (limitante eccessivamente la libertà interna) qualora prodotto nell'animo del nubente sano dalle circostanze in cui sia venuto a trovare». Quella che si propone, quindi, benché limitatamente all'azione della funzione elettiva, è la considerazione dell'asserito incapace nella sua totalità di essere agente, così rifuggendosi la limitazione all'ambito delle scienze psichiatriche per sostenersi la gravità dell'alterazione delle facoltà superiori.

⁴⁸ Così ed. es: GIORDANO CABERLETTI, *L'insufficiente uso di ragione ed il defectus discretionis iudicii*, cit., p. 100 afferma: «Proprio perché la *discretio iudicii* non è un concetto clinico, ma giuridico, pur riconoscendo la validità delle diagnosi dei periti psichiatri o psicologi, per il giudice è necessaria non tanto la determinazione del nome scientifico, ma la prova della *gravis perturbatio*»; oppure: ANGELO AMATI, *L'immatrità psico-affettiva e matrimonio canonico*, cit., p. 139, anche se c'è un tendenza a sovrapporre il termine anomalia a quella di disturbo: «La cosa rilevante in sede giuridica non è tanto l'anomalia o il disturbo in sé, quanto piuttosto la gravità dell'effetto, cioè l'incidenza sulla facoltà descrittiva di giudizio che rende incapaci al consenso».

della *gravitas* voluto dal legislatore, deve vedersi garantita una ‘mobilità’ per così dire, tanto verticale quanto orizzontale nell’ambito, vasto quanto evanescente, dei disagi mentali»⁴⁹. In questa visione risulta ancora più necessario per il giudice indagare non solo su tutti gli elementi clinici ed epidemiologici della patologia – lieve o grave che sia – addotta dalla parte in giudizio quale causa dell’incapacità, ma anche su tutti quei dati fattuali e circostanziali che permettano comprendere come la personalità dell’agente possa essere definita affetta da grave forma di anomalia⁵⁰. Questo modo di intendere l’anomalia non solo fornisce delle risposte adeguate alle situazioni più complesse e di minor immediatezza nella comprensione, ma permette anche di conferire valore confacente a fatti definibili patologici soltanto in senso improprio, poiché derivanti da fattori esogeni, come l’abnorme autosuggestione derivante da elementi esterni⁵¹.

⁴⁹ ENRICA MARTINELLI, *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda*, cit., 13. In effetti è anche da riferirsi che questa forma di mobilità, o apertura, che dir si voglia, verso le forme meno pervasive di patologia, quali le nevrosi, era già iniziata anche nella dottrina più risalente, ove si poteva leggere: MARIO F. POMPEDDA, *Progetto e tendenze attuale della giurisprudenza sulla malattia mentale e il matrimonio*, in «Ius canonicum», v. XXIII, 1983, Pamplona, pp. 59-89: 61: «Non tanto interessa qui sottolineare l'indifferente uso della parola ‘malattia’ o anche ‘stato morboso’ per diversissime condizioni psichiche in alcune delle quali tale termine è almeno ambiguo, quanto piuttosto l'estensione del medesimo non solo perché comporta una identica conclusione di incapacità psichica al matrimonio, ma altresì e soprattutto perché giunge ad includere nel concetto di malattia mentale anche condizioni anomale o immature della volontà del soggetto o della personalità, verificandosi così una gradazione estesissima in cui difficilmente si ravvisano i confini tra psichiatria e psicologia».

⁵⁰ In argomento si veda GIANFRANCO ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», XCIII), 20122, pp. 247 spiega che: «La psicoanalisi usa il termine nevrosi di carattere, equivalente a quello di personalità patologica. Esso designa gli stati nevrotici apparentemente asintomatici, in cui il conflitto difensivo non si traduce nella formazione di sintomi bensì in un’organizzazione patologica del carattere e in modi di comportamento. Il concetto non è ben delimitato e finisce per designare qualsiasi nevrosi apparentemente asintomatica in cui l’organizzazione patologica è rivelata dal tipo di carattere».

⁵¹ Ad esempio, si può vedere: PIERO AMENTA, *Sindromi di dipendenza comportamentale e consenso matrimoniale. Aspetti canonistici*, in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», 88 | REVISTA SCIENTIA CANONICA

Siffatto tipo di valutazione della *gravitas* è descritto ed applicato in modo inequivocabile anche in una *coram Alwan* del 2004, ove il Ponente riesce a coordinare in modo netto gli elementi soggettivi ed oggettivi della nota in esame del difetto di discrezione di giudizio, per poi concludere che le argomentazioni poste derivano tanto dalle condizioni psicologiche quanto dalle circostanze fattuali presenti al tempo del consenso⁵². La sentenza è esemplificativa nel trattare del grave difetto, soprattutto per quel che concerne la facoltà

LXXIV), 2009, pp. 181-201. L'a., affrontando il problema dei c.d. disturbi dei controlli degli impulsi o delle c.d. alterazioni della condotta da mancato controllo degli impulsi, spiega che si è chiamati a riferirli alla categoria della c.d. dipendenza psichica e ritiene che: «È necessario però precisare anche che tali disturbi assumono un significato psicopatologico solo allorquando giungono ad intensità tale da impedire al soggetto di poter resistere alla spinta di determinati impulsi generando essi, in tal modo, un'incapacità del soggetto ad autodeterminarsi liberamente o, quantomeno, la determinazione ad agire in uno stato di coartazione della coscienza» (p. 185).

⁵² Cfr. *coram Alwan*, *decisio diei 11 maii 2004*, R.R.Dec. v. XCVI, p. 287 n. 6. «*Hae rationes fluunt tam ex condicione psychica personae et ex circumstantiis, tempore consensus, quam ex ipsius institutione seu humana psychicae historia, tempore evolutivo infantiae aut adolescentiae*». È bene, tuttavia, in questa sede inserire anche la completezza del ragionamento effettuato dal Ponente: «*Gravitas, de qua in can. 1095, n.2, relate ad defectum discretionis, semper habita est a iurisprudencia veluti fundata in iure naturali, duplici sub aspectu idest subiectivo et obiectivo. Subiectivo sub aspectu, gravitas respicitur ut gravis defectus aut etiam carentia plena facultatum intellectivarum et volitivarum: «Itaque sub adspectu subiectivo gravis defectus discretionis iudicii existimatur ratione habita gravitatis conditionis psychicae ipsius contrahentis, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva, volitiva necnon affectionum seu emotionum. Deinde idem discretionis defectus sub adspectu obiectivo aestimatur habita ratione sive irrepitibilis identitatis dignitatisque ipsius personae compartis, sive gravitatis essentialium iurium officiorumque coniugalium, in bonis coniugum, prolis, fidei et sacramenti essentialiter consistentium, cum quibus facultatum psychicarum acti vitas debitam proportionem servare debet (cf. coram infr. Ponente, sent. 17 decembris 1987, Singaporen., n. 3)» (Decis., coram Stankiewicz, diei 23 feb. 1990, R.R.Dec., vol. LXXXII, p. 154, n.5; cf. Decis., coram Huber, diei 26 oct. 1994, R.R.Dec., vol. LXXXVI, p. 502, n. 5). Gravis anomalia, ex natura psychica, quoque haud probata, adest discretionis iudicii defectus quando probata est, quamlibet ob rationem gravem, carentia internae libertatis in persona contrahenti. Legitur in una coram Lefebvre: «Requiritur ad gravem contractum, ut se praebebat matrimonialis contractus, certa harmonia variarum structurarum ipsius personalitatis, quae harmonia destruitur constitutiva quadam*

volitiva, collegandone l'origine non solo ad una patologia psichica, che per di più si concede che possa anche essere lieve, ma anche ad un insieme di circostanze fattuali che hanno mosso necessariamente il nubente al matrimonio. La dottrina a sua volta teorizza questo aspetto quando afferma che nella *discretio iudicii* viene ricompresa anche la capacità di elezione immune da impulsi interiori. In questi casi la *gravitas* può essere anche configurata «dall'esito o la somma di una carenza psichica di per sé non grave, ma che si rivela tale per il concorso di peculiari fattori o circostanze che rendono la scelta matrimoniale indirizzata in modo determinante ad un unico oggetto»⁵³, o, per dirlo con le parole della giurisprudenza: «*Ex quadam anomalia una cum peculiarissimis adiunctis impellentibus subiectum ad actus ponendos quod sponte non fecisset*»⁵⁴. Ulteriore elemento che viene messo in luce è che, in ogni modo, non si può prescindere dall'elemento nosografico, ossia almeno la presenza di una forma di debolezza psichica, che sia il fondamento su cui le circostanze esogene influiscono per impedire l'attuazione sufficiente delle facoltà

instabilitate, suggestionabilitate, mutabilitate affectionis, catatimia, incapacitate tolerandi minimas frustrationes, dummodo gradum attingant qui rectum volitionis processum impediunt... Tunc enim... ipsa personalitas in sua structura impedit profunde processus omnes electionis maturae, quae postulat perpensam decisionem et deliberationem consilii» (Decis. diei 8 iulii 1967, R.R.dec., vol. LIX, p. 563, n.3). *Hae rationes fluunt tam ex condicione psychica personae et ex circumstantiis, tempore consensus, quam ex ipsius institutione seu humana psychicaque historia, tempore evolutivo infantiae aut adolescentiae».*

⁵³ PAOLO MONETA, *Le sentenze coram Sciacca nella giurisprudenza rotale*, «Il Diritto Ecclesiastico», CXXII, Pisa-Roma, 2012, 1-2, pp. 225-285: 227.

⁵⁴ *coram Sciacca, decisio diei 17 martii 2006*, cit., n. 9. Spiega ancora più chiaramente il Ponente: «*Verum, alia ex parte, quod ediximus in una nuperrima diei 16 iun. 2005, Salernitana, coram infrascripto Ponente, scilicet quia 'gravitas' de qua Lex edicit - ('Sunt incapaces matrimonium contrahendi... qui laborant gravi defectu discretionis iudicii', can. 1095, 2) - non necessario provenire debet dumtaxat a gravi psychica anomalia sed - cum de internae libertatis carentia agatur - potest, in determinatis casibus, scatere una insimul et coniunctim ('combinato disposto') ex quadam anomalia una cum peculiarissimis adiunctis impellentibus subiectum ad actus ponendos quos sponte non fecisset, quae circumstantiae seu adiuncta locum habuerint tempore efformationis matrimonialis consensus (nn. 8-11)».*

volitive⁵⁵, anche se, si ribadisce in un'altra sentenza icastica, sempre del medesimo Ponente, altro è richiedere la presenza di una condizione morbosa quale una patologia maggiore, altro è ammettere il momento dei tratti di personalità connotanti una fragilità minore⁵⁶.

Da questa riflessione si può ricavare una conseguenza di ordine sistematico, ossia l'impossibilità di inquadrare le conseguenze della personalità patologica in modo fisso, al punto da rendersi necessario analizzare l'alterazione dei dinamismi psicologici così come si presenta caso per caso⁵⁷. Ne discende che sia dottrina sia giurisprudenza conferiscano sempre maggiore momento a quelle circostanze che aggravino la già fragile situazione psichica dell'agente, impedendogli sia la valutazione critica sia l'elezione commisurate al negozio giuridico che si sta compiendo⁵⁸. In sintesi,

⁵⁵ *Ibid*: «Attamen, hisce in casibus, esto non requiratur gravitas deordinationis, in se spectatae, exigitur certo certius existentiae anomaliae cuiusdam, quae contrahentem significant prouti subiectum pronum ac proclivem ad debilitatem ita ut complexus circumstantiarum impellentium in eodem contrahente producere veram debuisset autoimpulsionem exinde verum defectum liberae electionis coniugalis».

⁵⁶ Cfr. *coram Sciacca, decisio diei 26 martii 2009, Novarien.* [A. 42/2009], in *Le sentenze coram Sciacca nella giurisprudenza rotale*, cit., pp. 249-259, p. 251 n. 8: «Non autem praetermittendum est quod a Lege minime requiritur ut adsint condiciones morbosae quae laedere possint usum rationis vel iudicii discretionem, sed satis est – ad consensum irritandum – quod morbida condicio funditus vulneret capacitatem voluntatis nupturientis ad illud totius vitae consortium constituendum, id est ad assumendas obligationes coniugii essentielles».

⁵⁷ In argomento v. ENRICA MARTINELLI, *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda*, cit., p. 15: «A conclusione di questa doverosa disamina dei disturbi che accompagnano la personalità patologica e che frequentemente vengono sottoposti all'esame della giurisprudenza ecclesiastica in materia di *defectus discretionis iudicii*, non può non rilevarsi come il requisito della gravità di tale *defectus* possa caratterizzare, secondo diverse graduazioni, ciascuna delle anomalie che affliggono la psiche umana, senza che la presenza di alcuna di quelle patologie sia di per sé significativa ai fini dell'accertamento della *gravitas* della mancanza della necessaria maturità di giudizio».

⁵⁸ La giurisprudenza mette in luce come vi possano essere circostanze, quale ad esempio la gravidanza inopinata, che possono condurre, pur in assenza di patologia psichica, ad una forma coartata della prolazione del consenso. Ad es. *coram Salvatori, decisio diei 20 iunii 2018, Tarnovien.*, [A 127/2918], n. 5: «Ast libertas interna minui vel supprimi potest multis ex causis, inter quas necopinata praegnantia eminet, si

per quel che concerne il difetto di discrezione di giudizio, si può sostenere che ricercarne la *gravitas* significhi fare «riferimento al grado dell'effetto giuridico finale della causa psichica sulla capacità consensuale di quel determinato soggetto»⁵⁹.

Proseguendo, rileva che in una *coram* McKay, in merito ad un effetto giuridico così prorompente, si possano dare due tipi di cause, così componendo quanto finora richiamato. La prima, *habitualis*, riconducibile alla c.d. base nosografica, cioè la situazione di morbosità; la seconda, *transitoria*, ossia l'insieme di circostanze particolari che impediscono all'agente la sufficiente attività delle facoltà superiori volta al matrimonio⁶⁰. Ovviamente, più la causa c.d.

autem coniungitur cum personalitate nubentis valde deordinata vel saltem valde immatura, ita ut consensus nuptialis a voluntate deliberata non promanet». Per quanto concerne la dottrina, ad es., ILARIA ZUANAZZI, COLAIANNI NICOLA, *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, XII, 2018, pp. 23-29 rapporta la circostanza al difetto di libertà interna, affermando: « Se sussiste un disturbo che compromette strutturalmente le facoltà di discernimento e di elezione del nubendo, l'evento della gravidanza imprevista si viene a inserire in un quadro psicopatologico preesistente, con diversi effetti: può operare come un fatto destabilizzante che aggrava una situazione già compromessa, oppure può agire come una mera *causa nubendi*, che induce il nubendo a sposarsi e, per le modalità in cui viene assunta questa decisione, può anche configurare una manifestazione o un sintomo del disturbo, ma non porta ad aggravare la sua condizione complessiva».

⁵⁹ PEDRO J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit. p. 21. Prosegue inoltre l'a. spiegando che: «La gravità è proprio questo effetto giuridico finale: mancare, secondo una delle tre modalità della capacità che attribuisce al consenso la specifica volontarietà richiesta per la sua validità».

⁶⁰ Così la *coram* McKay, *decisio diei 11 iulii 2016*, Maiaguezen., [A 125/2016], inedita, n. 5: «*Causa incapacitatis, seu aliqua anomalia psychica, distinguitur in habitualement aut transitoriam. Sæpius in causis matrimonialibus habetur anomalia habitualis, vel psychoses vel plerumque deordinatio aliqua personalitatis. Causa vero transitoria ob confluentiam plurium elementorum in adiunctis peculiaribus in subiecto nulla laborante deordinatione habituali capacitatem discernendi matrimonii obligationes essentielles interdum suppressere potest. Verumtamen, argumentum non est facile admittendum, potius e complexu circumstantialium familiarium necnon socialium demonstrandum, una cum adiunctis conversationis partium sumptarum*». Invero, alla luce di quanto analizzato, la sentenza non appare accettabile nella misura in cui sembra accogliere la totale assenza di qualsivoglia elemento nosografico al fine di rinvenire la mancata cooperazione delle facoltà superiori.

habitualis sarà debole tanto più quella *transitoria* dovrà essere caratterizzata da elementi fattuali che inequivocabilmente possono essere ricondotti a situazioni idonee ad influire fortemente sulle capacità critica-comprensiva e volitiva dell'agente. È quindi la concertazione di stato personologico e dell'ambiente circostante che influisce – o addirittura determina – la formazione del consenso, per questo motivo nessuno dei due ambiti può essere pretermesso dall'indagine valoriale.

A supportare la sopraesposta nozione di gravità viene, infine, la riflessione sulla abitualità o la attualità del capo di nullità di cui si tratta, caratteristica che, a maggior ragione, dipende dal valore che si conferisce alla patologia psichica (intesa in senso stretto) in relazione al consenso. Infatti, la giurisprudenza tratta l'argomento precipuamente in relazione alla causa della incapacità, ossia anomalia psichica. Si legge in una *coram* Bottone del 2014 che gli stati morbosi o le anomalie gravi devono essere presenti al momento delle nozze, poiché non avrebbero incidenza sul consenso le patologie psichiche sanate prima del matrimonio o sorte dopo: in questo caso sarebbe da dimostrarsi la loro sussistenza, per lo meno in forma latente già al momento stesso della prolocazione del consenso⁶¹. Questa affermazione, stante quanto finora osservato, risulta non del tutto condivisibile, dal momento che con essa sembra porsi un necessario ed imprescindibile collegamento tra difetto di discrezione di giudizio e patologia psichica, tale da non permettere di conferire valore a gradazioni inferiori della patologia che, accompagnata ad altre circostanze, possa però ledere le facoltà superiori. Invece

⁶¹ Cfr. *coram* Bottone, *decisio diei 10 iulii 2014*, cit., n. 7. «*Graves hae perturbationes vel anomaliae praesentes esse debent momento quo nuptiae celebrantur et non sanatae. Nullum momentum, enim, pro irritando matrimonio habere possunt perturbationes forte ante matrimonium expertae sed sanatae, vel post celebratum matrimonium supervenientes, sed demonstrari possit absque dubio ipsas praesentes iam fuisse, saltem in forma latenti, sed realiter et iam influentes momento quo consensus praestitus est*». Altra dottrina si sofferma ad analizzare l'attualità o l'abitualità dello stato di natura mentale per definire o meno l'incapacità di cui si tratta (vide: ENRICA MARTINELLI, *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda*, cit., pp. 1-7).

quanto deve essere indagato per considerare la presenza della incapacità *in decernendo* è fondato sul fatto che: «La discrezione di giudizio riguarda sempre uno stato abituale del soggetto, pur ammettendo delle fasi, degli episodi»⁶². La natura dinamica del matrimonio e, allo stesso modo, il processo formativo del consenso di cui si occupa il can. 1095 n. 2, impongono che tanto abituale debba essere la cooperazione tra le facoltà per giungere alla valida prolazione del consenso, quanto abituale il difetto perché sia invalido⁶³. Ne consegue che la questione, talvolta semplicemente posta in relazione alla causa della incapacità, sia fuorviante per lo specifico capo di nullità di cui si tratta, dal momento che riguarderebbe, piuttosto, il rapporto con l'uso di ragione, necessario nel momento della prolazione del consenso⁶⁴. Allo stesso modo,

⁶² MIGUEL ANGEL ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti, la prova documentale e testimoniale e la loro portata processuale nelle cause ex can. 1095, 1-2*, in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», LII), 2000, pp. 337-381: 376. L'a. prosegue spiegando: «Certamente un soggetto può essere privo del sufficiente uso di ragione al momento di porre il segno nuziale e allo stesso tempo possedere una discrezione di giudizio abituale; e d'altra parte può esercitare un sufficiente uso di ragione per intendere e volere l'atto del segno nuziale come atto umano, e mancare dell'autogoverno di sé o dei suoi atti, proporzionata ai diritti e doveri coniugali che dice di dare e ricevere». A sostenere che la discrezione di giudizio sia da considerarsi uno stato abituale si veda PEDRO J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 48.

⁶³ In Ivi, p. 51, si afferma che: «Benché il contraente debba possedere discrezione di giudizio nel momento in cui presta il consenso, la qualificazione giuridica di questa discrezione valuta uno stato biografico di maturità il cui sufficiente possesso o grave difetto ha una natura abituale».

⁶⁴ Del resto, anche la dottrina sottolinea che: «Uso di ragione e discrezione di giudizio si distinguono per la differenza dell'oggetto del consenso sul quale si costituiscono. L'atto del segno nuziale o atto di manifestazione del consenso, secondo la definizione contenuta nel canone 1104, ha un evidente carattere attuale, per cui la mancanza di sufficiente uso di ragione si misura in quel momento, benché di fatto derivi da un disturbo abituale, persino congenito» (Ivi, p. 50): Allo stesso modo, per comprendere entro quali termini la questione era presentata sotto la vigenza della vecchia codificazione si veda PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, pp. 122 s. Per ulteriore approfondimento si consenta il rimando a: PAOLO LOBIATI, *L'autodeterminazione nel consenso matrimoniale canonico*, cit., pp. 116-127 ove si rinviene proprio nella attualità la nota che distingue

insistere su questo aspetto condurrebbe necessariamente a sbilanciare l'asse dell'indagine sull'attualità della patologia così che, ancora una volta, si ritornerebbe ad incentrare la problematica non tanto sull'attitudine delle facoltà superiori a giungere alla decisione nuziale, quanto sulla gravità diagnostica della condizione psicologica. A ciò si aggiunga che si toglierebbe qualsivoglia valore o significato alle circostanze che hanno influito sulla scelta nuziale, facendo venir meno la necessità di indagine più attenta al singolo vissuto personale che alla presenza o meno di una situazione morbosa definita inabilitante.

5. Un argomento processuale

A rafforzare la tesi secondo cui la *gravitas* sia da ricercare nell'impossibilità di compiere un atto umano nella totalità della vicenda del nubente, viene anche un argomento di natura processuale, ricavabile dalla interpretazione della possibilità, sancita nel can. 1678 §3, di omettere al perizia qualora *evidenter inutilis appareat*⁶⁵. Sulla questione non manca giurisprudenza che riconduce siffatta inutilità alla valutazione, caso per caso, della presenza di argomenti medici o fattuali che mettano in luce la presenza di una malattia mentale in grado di fondare l'incapacità⁶⁶.

la carenza del sufficiente uso di ragione dal grave difetto di discrezione di giudizio. Nel primo caso sarà da indagare esclusivamente la condizione psicologica abnorme, richiedendosi la presenza di una condizione attuale.

⁶⁵ È da notarsi che, secondo la dottrina, pur trattandosi di una eccezione alla norma, quindi da interpretarsi *stricto sensu* a norma del can. 18, tuttavia lo stesso disposto del can. 1678 §3 non specificando se il *nisi evidenter inutilis appareat* debba riferirsi solo alla possibilità di sentenze affermative, permette l'omissione della perizia in ipotesi c.d. "di segno negativo" (cfr. PAOLO BIANCHI, *Le perizie mediche e, in particolare, quelle riguardanti il can. 1095*, in Hector Franceschi – Joaquín Llobell - Miguel A. Ortiz, *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma, EUNSA, 2005, p. 154 s.).

⁶⁶ Cfr. *coram* Turnaturi, *decisio diei 21 novembris 1997*, in R.R.Dec. v. LXXXIX, p. 832 n. 19: «*Quamvis peritorum votum, nedum utile, verum necessarium aliquando sit ubi de psychica anomalia alterutriusque partis agitur, non desunt rotales decisiones quae attentis conclamationis signis deordinationis personalitatis necessitatem iudicii peritalis non urgent*». In questa sentenza la perizia pur effettuata in primo grado non viene per nulla citata nella parte *in facto*, come se fosse di fatto irrilevante.

Questa interpretazione appare, però, riduttiva poiché debitrice della identificazione della incapacità con la malattia psichica. Più vevolevoli risultano altre osservazioni dottrinali che, inoltre, mettono in luce alcuni aspetti della incapacità di cui si sta trattando. Infatti, se vi è chi sostiene essere maggiormente utile il ricorso ad un approfondimento peritale nei casi di incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, considerato l'esplicito richiamo normativo alle cause di natura psichica⁶⁷, non manca chi, all'opposto, ritiene che proprio nei casi di difetto di discrezione di giudizio debba ritenersi di massima efficacia l'intervento del Perito, specialmente qualora non ci si trovi davanti ad una vera e propria patologia psichica ma ad un grave turbamento assommato a circostanze esterne⁶⁸. Ciò che importa è che, riferendosi alla incapacità in *decernendo*, il discorso sull'intervento del Perito richieda di guardare innanzitutto come a dare origine alla incapacità non sia soltanto la patologia, ma anche – e soprattutto – l'insieme dei fatti, ossia le circostanze. Stante questo aspetto è assodato nella giurisprudenza che la perizia appaia inutile in presenza di elementi incontrovertibili – siano essi documenti clinici ovvero delle circostanze fattuali – che permettono di fornire un chiaro

⁶⁷ Cfr. ad es. ELENA DI BERNARDO, *Commento: Officialité interdiocésane de Rennes-Angers*, in «Monitor Ecclesiasticus», CXXX, Roma, 2015, 2, pp. 413-423: 415: «Di fatto il parere peritale sarà più utile se l'incapacità accusata riguarda l'assunzione degli oneri essenziali coniugali, piuttosto che l'insufficiente uso di ragione o la mancanza di discrezione di giudizio». Similmente, DAVID MARIA JAEGER, *La "inutilità" della perizia nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale*, cit., p. 81 s. Specialmente a pag. 82 il Ponente sottolinea che la questione risulta essere più radicata in ambito sostantivo che processuale.

⁶⁸ Cfr. ROBERTO PALOMBI, *Il Giudice e la valutazione delle Perizie*, in «Apollinaris», LXXXVIII, Roma, 2011, pp. 59-111: 64: «Il ruolo dei Periti viene considerato di massima utilità proprio nei casi in cui non si tratti di una patologia psichica ma soltanto di un grave turbamento che "*accidenter et transeunter mentem afficiat*"». A questo si aggiunga una *coram* Boccafola, *decisio diei 20 novembris 2003*, in R.R.Dec. v. XCV, p. 684 n. 9 e 10. Invero, nella sentenza citata dall'a., non è proposto alcun principio generale sulla perizia ma trattatosi del difetto di libertà interna e della possibilità che questi sia portato anche da una mera *anomalya psychica*, al n. 10 si richiama che: «*Ad constabiliendam capacitatem eliciendi liberum et validum consensum matrimoniale, valde iuvat iudicium peritorum*».

inquadramento della situazione psichica del soggetto al tempo delle nozze. Ne consegue che, proprio dalla riflessione sulla norma processuale, si evince come la grave anomalia di cui si tratta, originante l'incapacità, non sia indagata soltanto dal punto di vista clinico, ma sia da rinvenirsi, anzitutto, nei fatti che denotano menomazioni nel processo decisionale *tout court* considerato⁶⁹. Dunque, riferendosi al *gravis defectus discretionis iudicii*, anche dal punto di vista probatorio, appare più preciso trattare di condizione psichica del soggetto, non di presenza di patologia, considerato che anche l'opera giurisprudenziale è arrivata a sostenere l'inutilità dell'opera del Perito qualora dalle tavole processuali non emergano circostanze tali da descrivere una menomazione del processo⁷⁰. In altri termini, la giurisprudenza

⁶⁹ Anche la riflessione dottrinale che segue la riforma del processo matrimoniale del 2015, in materia di inutilità della perizia, trattando di quando questo mezzo di prova sia stato considerato inutile in cause che abbiano ottenuto decisione affermativa, asserisce: «La perizia risulta essere inutile in presenza di elementi incontrovertibili – siano essi documenti clinici, siano essi delle circostanze fattuali – che permettano di avere un chiaro inquadramento della situazione psichica del soggetto al tempo delle nozze e del suo influsso nel consenso». Ancora più netta appare la posizione nel caso in cui la perizia sia ritenuta inutile in senso negativo, cioè: «Qualora, da tutti questi mezzi di prova, emerga l'assenza di qualsivoglia elemento fattuale attestante una condizione anomala, fondamento dell'eventuale incapacità. Non sono pochi gli Uditoi che ritengono che la perizia sia inutile ogniqualevolta dalle tavole processuali non emergano fatti od elementi idonei a dimostrare l'agito anomalo dell'assunto incapace. [...] Il raggiungimento della certezza morale si fonda sulla dimostrazione di fatti, considerati prove di prim'ordine, mentre la perizia – secondo questa linea dottrinale – sarebbe da considerarsi prova di second'ordine» (MAURO BUCCIERO, *Inutilità della perizia ai sensi del can. 1678 §3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti*, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Tomo II, a cura di Roberto Palombi, Héctor Franceschi, Elena Di Bernardo, Città del Vaticano, LEV, («Annales», XII), pp. 703-723: 720 s.).

⁷⁰ Cfr. *coram* Stankiewicz, *decisio diei 20 iulii 1995*, in R.R.Dec. v. LXXXVII, p. 515 n. 25: «*Quod si partium ac testium depositiones nulla signa gravis defectus discretionis iudicii in alterutra vel in utraque parte denotent, hisce in rerum adiunctis opera peritorum inutilis evidenter appareat*». La citazione è ripresa anche nella *coram* Huber, *decisio diei 22 maii 2002*, Pinanghen., [A. 59/2002] inedita, n. 13, ove, prima di concludere per una negativa, si afferma: «*Universis actis pervolutis, Auditores de turno necessarium non duxerunt opera periti vel peritorum*

rotale non si è limitata a dichiarare inutile il ricorso alla perizia qualora i documenti e le circostanze conducessero alla certezza morale sulla situazione patologica del soggetto agente, ma anche qualora da tutti questi mezzi di prova si rinveniva l'assenza di qualsivoglia elemento fattuale attestante una condizione anomala, fondamento della eventuale incapacità⁷¹. In sintesi, si può concordare nel sostenere che dottrina e giurisprudenza, nel valutare le occasioni di inutilità della perizia nei casi di incapacità *in decernendo*, muovono la riflessione dalla comprensione di diritto sostantivo che vede il capo di nullità quale svincolato dalla necessità di patologia grave, assumendo il concetto di anomalia grave quale assommarsi di condizioni soggettive ed oggettive che impediscono nell'agente la *conspiratio facultatum*⁷².

6. Conclusioni: il valore dei fatti in relazione alla *gravitas*

La nozione di *gravitas* che si è sostenuta in questo breve saggio impone la riflessione sulla collocazione dei fatti storici all'interno dell'architettura dell'incapacità *in decernendo*. Infatti si è visto come nelle decisioni si eviti qualsivoglia forma di determinismo

uti. Acta enim satis ostendunt immaturitatem psychoaffectivam tempore nuptiarum talem gradum non attingisse, ut vir capacitate matrimonii contrahendi orbaretur».

⁷¹ Cfr. GRAZIANO MIOLI, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas Connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* 2008, II, p. 22 s.: «La mitigazione del precetto è stata intesa dalla giurisprudenza rotale in un duplice senso: quando i segni del morbo della mente sono molti, certi e non ambigui o quando manchino completamente».

⁷² Interessante è quanto si legge nella *coram* Salvatori, *decisio diei 22 octobris 2020*, Detroiten., [A. 129/2020], n. 7, ove, dopo essersi citata la regola generale sull'utilizzo dell'opera dei Periti per il raggiungimento della certezza morale, si sostiene: «*Cum agatur de causa dimetienda de defectu libertatis internae quando libertas ab extrinseco et ab intrinseco difficillime distingui potest – sicuti in praesentiarum –, peritia inutilis videri potest et, si facta adiunctaque omnia ad unum corrivant, evidenter quoque inutilis. Namque, si una ex parte valet illud «Testimonia cribranda sunt sub luce quaestionis, utrum necne vir anxietate, ideis obsessivis, impulsibus incoercibilibus, motibus abnormibus ad matrimonium eligendum sit compulsus» (coram Huber, sent. diei 31 iulii 1997, cit., p. 697, n. 5) – ut defectus libertatis internae invicte probetur –, ex altera, quando causa ex can. 825 CCEO de plano diiudicari quoque potest, peritia evidenter inutilis certo certius apparet».*

dal punto di vista sia morale sia nosografico, valutando le condotte dell'agente non semplicemente nel loro aspetto oggettivo ed assoluto ma in relazione alla totalità della vicenda delle parti, così da comprendere se il difetto di discrezione di giudizio invocato a base della nullità del matrimonio fosse grave o meno.

Tale valutazione porta a concludere che le condotte fattuali, nelle cause in cui è messa sotto accusa l'autodeterminazione nel momento formativo del consenso, sono da valutarsi in relazione alla loro attitudine di circostanze dotate di forza tale da dimostrare la sussistenza dell'incapacità a consentire in chi le attua. Questo modo di comprendere è fortemente ancorato alla nozione di 'grave anomalia' ancorata alle parole del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, intesa come necessaria presenza di 'debolezza psichica' da assommarsi alla presenza di circostanze esterne determinanti. Infatti, interpretare l'incapacità di cui al can. 1095 n. 2 soltanto alla luce della patologia psichica e della sua gravità comporta conseguenze che si scontrano con l'antropologia cristiana, da un lato, e con la corretta comprensione dell'atto del consenso, dall'altro. Questo criterio, infatti, rischia di instaurare una prassi deterministica che potrebbe causare sia una *praesumptio pro nullitate*, in presenza di una delle patologie maggiori, sia, di converso, una *praesumptio pro validitate*, che esula da quella *iuris* del can. 1060, in assenza di queste. Dal siffatto modo di agire deriva una vera e propria inversione dei termini, « attribuendo alla medicina e alla perizia psichiatrica la responsabilità dello *ius*, e cioè di determinare se un matrimonio sia valido o nullo »⁷³. Rifuggire tale tipo di interpretazione, del resto, permette anche di salvaguardare la nozione di peculiarità e di singolarità di ogni singolo caso concreto che si presenta al giudice, chiamato, in primo luogo, a comprendere –

⁷³ PEDRO-JUAN VILADRICH, *È necessaria una riforma del canone 1095?*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, cit., pp. 205-222: 210, che prosegue spiegando: «Questa ragione così profonda è la medesima che sta dietro ad altra considerazione che non deve essere dimenticata. La malattia psichica non è sinonimo di incapacità a contrarre il matrimonio. La presenza di episodi schizofrenici o di certe depressioni, tanto per fare qualche esempio, non sono di per sé causa di nullità».

ed a fornire – qualificazione giuridica più idonea ad ogni fatto che viene allegato in giudizio⁷⁴.

In sintesi, stante quanto finora affrontato è necessario che il criterio ermeneutico per l'indagine sulla sussistenza o meno del grave difetto di discrezione di giudizio sia il consenso, nella sua duplice nozione soggettiva ed oggettiva⁷⁵, da rapportarsi alla condizione dell'agente nella idoneità delle facoltà superiori a porre in essere un atto umano. Perciò, è necessario comprendere come determinati fattori, sia endogeni – patologie psichiche – sia esogeni – anche condotte messe in atto da terzi – possano incidere sulle facoltà superiori di chi dà vita all'atto consensuale attraverso un percorso decisionale, alla luce dell'importanza del negozio-sacramento. Allo scopo sarà fondamentale indagare non solo la presenza o l'assenza di una determinata condizione morbosa, ma anche analizzare i fatti descritti nelle tavole processuali, attribuendo loro il corretto valore, così che, qualificati come fatti giuridici, possano ritenersi o meno idonei a costituire il difetto grave inficiante il consenso⁷⁶.

⁷⁴ Circa il ruolo/potere del Giudice di fornire qualificazione giuridica ai fatti storici allegati dalle parti, si consenta il rimando a: PAOLO LOBIATI, *Nullitas Matrimonii ob defectum consensus: implicazioni processuali attuali*, in «Apollinaris», 92, Roma, 2019, 1, pp. 193-219: 199. Trattandosi del ruolo del Giudice e del dovere di questi di fornire un *nomen iuris* ai fatti sottoposti alla valutazione, si spiega che: «Il Giudice, nel suo incedere *in decernendo*, sia chiamato a concentrarsi in modo precipuo sui fatti storici che mettano in luce, all'interno della relazione giuridica analizzata, la sussistenza di un valido Consenso ovvero di un suo *defectus*, non rimanendo vincolato riduttivamente alla qualificazione giuridica, ossia al *nomen*, che ad essi era stato attribuito all'inizio della Causa nella formulazione del *dubium*».

⁷⁵ In questo senso risulta inaccettabile quella parte della dottrina che ritiene doversi suggerire di: «Mettere in quarantena anche l'altro criterio ermeneutico che riguarda la struttura personologica dell'atto umano del contraente, che è stato chiamato consenso soggetto» per il fatto che: «Come il conoscere e sempre conoscere qualcosa e il volere è sempre volere qualcosa, la natura del consenso è conseguenza della sua subordinazione al matrimonio, che è il suo oggetto reale e concreto» (PEDRO-JUAN VILADRICH, *È necessaria una riforma del canone 1095?*, cit., p. 211).

⁷⁶ Per quel che invece concerne il c.d. fatto giuridico, si consenta il rimando a quella linea dottrinale che: «Identifica la *causa petendi* nel processo matrimoniale non con la qualificazione giuridica dei fatti, quale è il capo di nullità, ma con i fatti storici stessi allegati dalle parti alla domanda e dimostrati in sede di giudizio, che assumono, in sede valutativa, qualificazione di «fatti giuridici»» (PAOLO LOBIATI,

Bibliografia

ABATE A.M., *Il consenso matrimoniale*, in «Apollinaris», 59, 1986, 3-4, Roma, pp. 445-487.

AMATI A., *L'immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», LXXXV), 2009.

AMENTA P., *Sindromi di dipendenza comportamentale e consenso matrimoniale. Aspetti canonistici*, in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», LXXIV), 2009, pp. 181-201.

BAÑARES J.I., *Il senso della discrezione di giudizio secondo il canone 1095 n. 2*, in *Discrezione di giudizio e capacità di assumere: la formulazione del canone 1095*, a cura di Hector Franceschi, Miguel A. Ortiz, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 145-168.

BENEDICTUS XVI, *Allocutio ad Sodales Romanae Rotae diei 29 ianuarii 2009*, in «AAS», CI, Città del Vaticano, LEV, 2009, pp. 124-128.

BIANCHI P., *Il canone 1095*, in *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano, Glossa, 1996, pp. 63-84.

BIANCHI P., *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio*, in *Diritto matrimoniale canonico*, v. II, pp. 73-89.

BIANCHI P., *Le perizie mediche e, in particolare, quelle riguardanti il can. 1095*, in Hector Franceschi – Joaquín Llobell - Miguel A. Ortiz, *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma, EUNSA, 2005.

BIANCHI P., *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano, Ancora, 2008.

BUCCIERO M., *Inutilità della perizia ai sensi del can. 1678 §3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti*, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Tomo II, a cura di Roberto Palombi, Héctor Franceschi,

Qualificazione di fatto storico e caput nullitatis nel processo canonico, in «Ius Ecclesiae», XXXIII, Milano, 2021, 1, pp. 67-88: 77).

Elena Di Bernardo, Città del Vaticano, LEV, («Annales», XII), pp. 703-723.

CABERLETTI G., *L'insufficiente uso di ragione ed il defectus discretionis iudicii*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano, LEV («Studi giuridici», LXXXVII), pp. 77-107.

DI BERNARDO E., *Commento: Officialité interdiocésane de Rennes-Angers*, in «Monitor Ecclesiasticus», CXXX, Roma, 2015, 2, pp. 413-423.

FATTORI G., *Scienza e diritto nella giustizia della Chiesa*, Milano, Vita e Pensiero, 2011.

FUMAGALLI CARULLI O., *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano, Vita e Pensiero, 2014.

GHERRO S., *Diritto Canonico (nozioni e riflessioni). II. Diritto matrimoniale*, Padova, Cedam, 2012.

GHIZZONI L., *Il matrimonio tra psicologia e diritto*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 1, 1998, 2, Milano, pp. 118-125.

IOANNES PAULUS II, *Littera Encyclica cunctis catholicae Ecclesiae episcopis de quibusdam quaestionibus fundamentalibus doctrinae moralis Ecclesiae: Veritatis Splendor*, in «AAS», LXXXV, Città del Vaticano, LEV, 1993, pp. 1133-1228.

JAEGER D.M., *La "inutilità" della perizia nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale*, in *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico*, Città del Vaticano, LEV («Annales», VIII), 2019, pp. 79-93.

LOBIATI P., *L'autodeterminazione nel consenso matrimoniale canonico. Linee dottrinali e giurisprudenziali*, Milano, Educatt, 2023.

LOBIATI P., *Nullitas Matrimonii ob defectum consensus: implicazioni processuali attuali*, in «Apollinaris», 92, Roma, 2019, 1, pp. 193-219.

LOBIATI P., *Qualificazione di fatto storico e caput nullitatis nel processo canonico*, in «Ius Ecclesiae», XXXIII, Milano, 2021, 1, pp. 67-88.

MARTINELLI E., *Il defectus discretionis iudicii nel sistema matrimoniale canonico. Parte seconda: caratteristiche e peculiarità della discretio iudicii*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica, LXI, 2017.

MIOLI G., *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas Connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* 2008, II.

MONETA P., *Il diritto al matrimonio (can. 1058)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, v. I, I Roma, LEV («Studi Giuridici», LVI), 2003, pp. 191-206.

MONETA P., *Le sentenze coram Saccia nella giurisprudenza rotale*, «Il Diritto Ecclesiastico», CXXII, Pisa-Roma, 2012, 1-2, pp. 225-285.

ORTIZ M.A., *Le dichiarazioni delle parti, la prova documentale e testimoniale e la loro portata processuale nelle cause ex can. 1095, 1-2*, in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», LII), 2000, pp. 337-381.

OTADUY J., *Comento al can. 18*, in *Comentario Exegético al código de derecho canónico*, vol. I, Pamplona, EUNSA, 2023, pp. 372-379.

PALOMBI R., *Il Giudice e la valutazione delle Perizie*, in «Apollinaris», LXXXVIII, Roma, 2011, pp. 59-111.

PELLEGRINO P., *La capacità di intendere e di volere nel nuovo codice giovanneo paolino (can. 1095, 1-2)*, in «Revista Española de Derecho Canónico», LXIII, 2006, Pamplona, pp. 9-45.

POMPEDDA M.F., *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo codice canonico*, in Mario F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 161-356.

POMPEDDA M.F., *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodiale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in «Ius canonicum», XXVII, 1987, Pamplona, pp. 535-555.

POMPEDDA M.F., *Progetto e tendenze attualie della giurisprudenza sulla malattia mentale e il matrimonio*, in «Ius canonicum», v. XXIII, 1983, Pamplona, pp. 59-89.

SALVATORI D., *Forme di dipendenza internet-correlata: nuove tecnologie e nullità di matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della rota Romana (2003-2018)*, in *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico*, Città del Vaticano, LEV («Annales», VIII), 2019, pp. 283-320.

SCHÖCH N., *Gli interventi del magistero pontificio in materia di difetto della discrezione di giudizio*, in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Città del Vaticano, LEV, 2000, pp. 51-80.

VILADRICH P.J., *Il consenso matrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2001.

ZUANAZZI G., *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano, LEV («Studi Giuridici», XCIII), 2022.

ZUANAZZI I., COLAIANNI N., *La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica, XII, 2018, pp. 23-29.